

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MILIO, COSSIGA, PASTORE, MUNDI,  
GAWRONSKI, MARTELLI, MUNGARI, PORCARI,  
MAGLIOCCHETTI, DI BENEDETTO, DEMASI, COZZOLINO,  
SEMENZATO, RIGO, CORTIANA, MONTELEONE, MAZZUCA  
POGGIOLINI, CONTESTABILE, MELONI, GRECO, MINARDO,  
MAGGI, CARUSO Antonino, DE CORATO, MANTICA,  
VERALDI, MANFREDI, MICELE, CORTELLONI, COLLINO,  
BETTAMIO, DONDEYNAZ, BONATESTA, DE ANNA, BERTONI  
e MAGNALBÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MAGGIO 1998**

**Liberalizzazione delle attività commerciali ed editoriali per  
via telematica. Incentivi e detrazioni per favorire lo sviluppo  
delle attività telematiche e del commercio elettronico**

ONOREVOLI SENATORI. - I dati resi disponibili dall'OCSE nei mesi scorsi - *Information Technology Outlook 1997* - evidenziano in tutta la sua gravità il ritardo dell'Italia nella diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (IT).

Tale ritardo non solo non è stato colmato negli anni recenti, ma, anzi, si è fatto ancor più vistoso.

Tra il 1987 e il 1995, ad esempio, la crescita media del settore delle IT è stata di poco superiore a quella del PIL, 5 per cento contro 4,3 per cento, mentre negli Stati Uniti il rapporto è stato di 8,7 per cento contro 5,7 per cento. Meglio dell'Italia hanno fatto anche Gran Bretagna, Francia e Germania.

Il mercato delle tecnologie dell'informazione tra il 1987 e il 1995, è passato negli Stati Uniti da 105 mila a 212 mila milioni di dollari, più che raddoppiando mentre in Italia è passato da 8 mila a 11 mila milioni di dollari, con un incremento modesto. Anche Francia e Germania hanno più che raddoppiato. Con riferimento al rapporto «spesa software/PIL», l'Italia presenta un valore dello 0,7 per cento, contro l'1,5 per cento della Francia, l'1,2 per cento del Regno Unito e lo 0,8 per cento della Germania. (Tale rapporto è del 2,4 per cento negli Stati Uniti).

Nel 1994 il numero di *Personal Computer* per 100 impiegati era di oltre 100 negli Stati Uniti, di 80 in Olanda, di 76 in Germania, di 57 in Italia.

Considerando le famiglie, negli Stati Uniti nel 1995 il 25 per cento aveva un *computer* installato (il 15 per cento con *modem*), in Italia solo il 14 per cento. Presentando poche settimane fa il rapporto sull'informaticizzazione della pubblica amministrazione.

Il Presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) ha comunicato che nel 1996 le spese per l'informaticizzazione della pubblica amministrazione sono diminuite rispetto al 1995, anche se, come è stato detto, in virtù di una razionalizzazione della spesa pubblica.

Se andiamo a guardare i dati OCSE, però, vediamo che nel 1993 (ultimi dati disponibili), negli Stati Uniti ogni 100 impiegati pubblici ci sono 174 postazioni tra *personal computer* e terminali, in Italia 16,3, in Gran Bretagna 24,8.

L'Italia è l'unico Paese per il quale è prevista nei prossimi anni una crescita del mercato informatico inferiore a quella del PIL.

Sia nel settore pubblico che in quello privato, gli investimenti nell'informatica e nella telematica non sono ancora considerati come fattori strategici di sviluppo.

La nostra convinzione, invece, è che il ritardo nell'adeguamento tecnologico complessivo del Paese pone l'Italia in una condizione di *handicap* nei confronti degli altri Paesi europei e non solo, con i quali nei prossimi anni ci si troverà a competere, sempre più «senza rete».

Tale situazione generale, si presenta ancor più preoccupante in relazione alla diffusione e all'utilizzo delle nuove tecnologie telematiche, in particolare *Internet*.

Uno degli aspetti più delicati del ritardo italiano nello «sfruttamento» delle opportunità offerte dalla rete, è quello del rischio che l'economia italiana corre di essere esclusa dal previsto sviluppo esponenziale del commercio elettronico, che secondo le previsioni più recenti dovrebbe raggiungere già nel 2.000 i 652.000 miliardi di lire.

Questo progetto di legge parte dalla considerazione che i ritardi accumulati dipen-

dano in grande misura dall'«ambiente ostile» che l'attuale normativa e le scelte di Governo hanno determinato nei confronti dello sviluppo delle IT, a tutto vantaggio di produzioni, investimenti e consumi tradizionali, nei confronti dei quali hanno giocato fattori importanti di incentivo.

Le indicazioni contenute in questo progetto di legge, che rappresentano solo alcuni possibili interventi puntuali e non considerano elementi più generali di sviluppo infrastrutturale, di affidabilità e di sicurezza delle reti telematiche, sono volte a definire un ambiente favorevole allo sviluppo delle IT ed alla diffusione di *Internet* in particolare.

L'articolo 1 prevede la liberalizzazione delle attività commerciali (beni e servizi) effettuate attraverso *Internet*.

L'articolo 2 impone alla pubblica amministrazione di arrivare entro tre anni ad effettuare almeno il 10 per cento dei propri approvvigionamenti utilizzando la rete: ciò, oltre a consentire significativi risparmi, determinerà un effetto volano nella diffusione e nella dimestichezza con le tecnologie telematiche, tanto all'interno della pubblica amministrazione quanto nel mercato privato.

Al fine di agevolare le transazioni in rete, l'articolo 3 prevede una aliquota IVA massima del 10 per cento per beni e servizi la cui commercializzazione venga perfezionata per via telematica, mentre l'articolo 4 abolisce l'imposta di bollo per chi effettui

transazioni bancarie in prevalenza utilizzando la rete.

Gli articoli 5 e 6 riducono le aliquote IVA relative alle connessioni alla rete *Internet* e all'acquisto di *hardware* e *software* a ciò finalizzati.

L'articolo 7 prevede una detassazione significativa per i redditi da lavoro autonomo derivanti dallo sviluppo di *software* per applicazioni telematiche, mentre l'articolo 8 consente, nei cinque anni successivi all'approvazione della legge, ammortamenti accelerati per gli investimenti in *hardware* e *software*.

L'articolo 9 introduce una detassazione per i redditi di impresa per le aziende aventi sede legale ed operativa nelle aree individuate all'obiettivo n. 1 dei fondi strutturali europei ed operanti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'articolo 10, infine, liberalizza le attività editoriali svolte esclusivamente su *Internet*, sottraendole all'obbligo di registrazione presso il registro nazionale della stampa e a quello di prevedere un direttore responsabile iscritto all'ordine dei giornalisti.

Il comma 1 dell'articolo, inoltre, prevede l'azzeramento in cinque anni dei contributi pubblici all'editoria tradizionale: nei cinque anni, e solo nei cinque anni, la metà dei contributi defalcata dal fondo per l'editoria andranno a costituire un apposito fondo per la l'editoria elettronica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'attività finalizzata alla commercializzazione di beni e servizi, fatta eccezione per quelli indicati nel regolamento di cui al comma 2, realizzata unicamente attraverso la rete telematica *Internet*, non è soggetta al rilascio di autorizzazione.

2. Il Ministro dell'industria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto un apposito regolamento con l'indicazione dei requisiti necessari all'esercizio delle attività *on-line* e dell'elenco delle tipologie merceologiche escluse dalle previsioni di cui al comma 1.

3. Lo schema del regolamento di cui al comma 2 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti.

### Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, almeno il 10 per cento degli approvvigionamenti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, dovrà riferirsi a transazioni perfezionate esclusivamente per via telematica.

### Art. 3.

1. Le transazioni in beni e servizi perfezionate per via telematica, poste in essere da imprese il cui fatturato sia determinato nella misura superiore al 50 per cento da transazioni perfezionate per via telematica, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA) con l'aliquota del 10 per cento.

## Art. 4.

1. L'imposta di bollo gravante sui conti correnti e sui conti di deposito titoli è pari a zero nel caso in cui almeno il 75 per cento delle operazioni svolte in ciascun anno dall'impresa che gestisce il conto venga perfezionata per via telematica.

## Art. 5.

1. Il servizio di interconnessione alla rete telematica *Internet* è soggetto all'IVA con l'aliquota del 10 per cento quando gli utilizzatori del servizio siano imprese e liberi professionisti, del 4 per cento nel caso di utenze domestiche.

## Art. 6.

1. L'acquisto, da parte di utenti domestici, di prodotti *hardware* e *software* utilizzabili per la connessione alla rete telematica *Internet* è soggetto all'aliquota ridotta al 4 per cento. La medesima aliquota del 4 per cento si applica a tutti il materiale di informazione prodotto su *CD-Rom*.

## Art. 7.

1. I redditi da lavoro autonomo di cui al comma 1 e al comma 2, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 49 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi allo sviluppo di prodotti *software* per applicazioni telematiche beneficiano di una detrazione del 50 per cento a titolo di rimborso forfetario delle spese fino ad un importo di 100 milioni, e del 25 per cento per gli importi successivi ai 100 milioni.

## Art. 8.

1. L'ammortamento relativo all'acquisto di prodotti *software* da parte di aziende e

liberi professionisti è consentito nella misura massima del 75 per cento nel corso del primo anno e del 25 per cento del secondo.

2. L'ammortamento relativo all'acquisto di prodotti *hardware* è consentito nella misura massima del 50 per cento in ciascuno dei primi due anni dall'acquisto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli acquisti elettorali entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

1. I redditi delle imprese la cui sede legale ed operativa si trovi nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 di cui al Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, ed operanti esclusivamente nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) con l'aliquota del 10 per cento.

#### Art. 10.

1. A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge i contributi e le agevolazioni previste a favore dell'editoria subiranno una riduzione annua pari al 20 per cento, fino al completo azzeramento.

2. È costituito un fondo per l'editoria elettronica, che opera in modo analogo al fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni. A tale fondo, a partire dal primo anno di applicazione della riduzione di cui al comma 1, è assegnata una somma pari al 10 per cento del costo delle agevolazioni concesse all'editoria nell'anno precedente.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge un regolamento recante l'indicazione dei criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.

4. Le testate edite e diffuse esclusivamente per via telematica non sono soggette a registrazione presso il registro nazionale della stampa. Esse comunicano al tribunale del capoluogo di provincia sede del *server* l'inizio delle attività editoriali, il nome della testata e il nominativo del direttore responsabile, al quale non è richiesta alcuna iscrizione ad ordini o albi professionali.

#### Art. 11.

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per il 1999 e lire 200 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

